Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 16 settembre — Numero 219

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 99; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 6° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti dell'anno 1920

Si rende noto a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale che si è ora ultimata la spedizione del 6° volume dell'anno 1920.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti - via Giulia, n. 52 - Roma (16) entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, avvertendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza, si fa noto agli uffici ed ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale*, che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi della Raccolta ufficiale per la cui associazione è dovuta un'altra quota di abbonamento.

Legge 20 agosto 1921, n. 1209, ***che approva una convenzione con la Ditta ing. Conti-Vecchi, riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la convenzione, allegato *A*) della presente legge, per l'esecuzione delle opere di bonifica e

di utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla, stipulata il 29 luglio 1921 fra il comm. avv. Carlo Petrocchi, in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici, e l'ingegnere Luigi Conti-Vecchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA — SOLERI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Allegato A.

Convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici e l'ingegnere Luigi Conti-Vecchi fu Ignazio per la concessione della bonifica dello stagno di Santa Gilla e la sua parziale trasformazione in salina.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentoventuno addì ventinove del mese di luglio in Roma ed in una sala di questo Ministero si sono riuniti dinanzi a me comm. avv. Pio Cerruti, capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me capo sezione delegato, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89.

Da una parte.

Il sig. comm. avv. Carlo Petrocchi fu Policarpo, direttore generale delle bonifiche, in rappresentanza di S. E. il ministro dei lavori pubblici, giusta delega qui allegata sotto la lettera *a*) per conto dell'Amministrazione dello Stato.

E dall'altra

Il signor ing. Conti-Vecchi Luigi fu Ignazio nato a Fivizzano e domiciliato a Roma.

Si premette

Che, in dipendenza dei decreti-legge 8 agosto 1918, n. 1256, e 23 marzo 1919, n. 461, i quali autorizzano l'Amministrazione a concedere le opere di bonifica a Società e singoli imprenditori, furono presentate varie domande di privati per l'esecuzione della bonifica dello stagno di Santa Gilla, domande che non furono ritenute ammissibili dalla Commissione centrale per le bonifiche con voto del 28 febbraio-1° marzo 1920.

Una però fra le domande presentate, avanzata dall'ing. Luigi Conti-Vecchi, ha un'importanza che trascende i fini della bonifica propriamente detta, interessando lo sviluppo economico ed industriale della città e provincia di Cagliari in quanto mira a dotare di concimi potassici l'agricoltura nazionale.

Per essa sono perciò giustificati speciali provvedimenti.

L'ing. Conti-Vecchi si propone infatti di collegare alla bonifica l'utilizzazione industriale dello stagno ed all'uopo prevede:

a) di bonificare nei riguardi idraulici la zona nord-orientale dello stagno dalla foce dei torrenti Fluminimannu e Cixerri fino alla Scafa;

b) di bonificare, parimente, nei riguardi idraulici, l'estrema zona sud-occidentale, e di sistemare il corso inferiore del Rio di Santa Lucia;

c) di bonificare la zona dello stagno interposta tra le due precedenti mediante intensa salsificazione delle sue acque e la sommersione in acqua salsa delle sue basse gronde;

d) di favorire con l'esecuzione delle opere idrauliche la pescosità dei due bacini estremi dello stagno e di utilizzare la trasformazione della zona centrale in salina, oltre che per l'estrazione di sale comune, anche per quella dei sali potassici e magnesiaci occorrenti all'agricoltura ed alla industria nazionale.

Considerato che le iniziative proposte, di cui è evidente l'utilità per l'interesse pubblico, non potrebbero essere attuate senza una congrua integrazione finanziaria dello Stato.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, da me capo sezione delegato personalmente conosciute, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

È concessa all'ingegnere Conti-Vecchi Luigi per sè e per una Società da costituire, l'esecuzione della bonifica dello stagno di Santa Gilla, informata ai criteri esposti nella presente convenzione.

Art. 2.

Per la formazione della salina nella parte mediana dello stagno di Santa Gilla nei limiti risultanti dal piano da presentarsi a termini del successivo art. 8, si concede l'uso dello specchio acqueo dello stagno e di ogni altra proprietà demaniale esistente entro la zona indicata, a partire dalla approvazione di detto piano generale e per un periodo di anni novanta dal giorno in cui sarà constatata l'efficienza dell'impianto industriale a sensi dell'art. 4.

Art. 3.

A titolo di contributo nella spesa per gli impianti occorrenti all'estrazione industriale dei sottoprodotti della salina sarà corrisposto dal Ministero dell'industria e commercio un premio di L. 1.500.000.

Un contributo di 1,000,000 sarà corrisposto dal Ministero dei lavori pubblici a titolo di concorso *a forfait* nella spesa delle opere di trasformazione dello stagno in salina, in quanto permettono di conseguire la bonifica della parte mediana dello stagno stesso.

La quota di un milione da anticiparsi dal Ministero dei lavori pubblici dovrà essere ripartita fra gli altri interessati nella misura prevista dall'art. 60 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844.

Art. 4.

La somma di lire 2,500,000 complessivamente dovuta a termini del precedente articolo, sarà pagata in unica soluzione all'ingegnere Conti-Vecchi entro due mesi dal giorno in cui sarà constatata l'ultimazione e l'entrata in esercizio della salina e del connesso impianto industriale.

Tale constatazione sarà demandata insindacabilmente ad una Commissione costituita da un rappresentante del concessionario, da un delegato del Ministero dell'industria e commercio e da un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione decide a maggioranza di voti dei componenti.

Art. 5.

I lavori per la trasformazione in salina e la costruzione dell'impianto industriale dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati non oltre quattro anni dalla notificazione del decreto di approvazione del piano generale della salina.

Il termine per l'inizio ed il compimento dei lavori potrà essere

prorogato dal Ministero dell'industria e commercio di concerto con quello delle finanze.

Art. 6.

Per l'esecuzione delle opere di bonifica dei bacini nord orientale e sud-occidentale dello stagno, inclusa la sistemazione del fondo del nuovo alveo del Fluminimannu e la deviazione e sistemazione del Rio di Santa Lucia, l'ing. Conti-Vecchi dovrà presentare, entro un anno dalla pubblicazione della legge di approvazione della presente convenzione, il progetto di massima di tutte le opere da eseguire e successivamente, nei termini che saranno prefissi dal Ministero dei lavori pubblici, i progetti esecutivi dei singoli lotti, in relazione al piano di svolgimento dei lavori contenuto nel progetto di massima.

Tanto il progetto di massima che i progetti esecutivi, sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

L'apprezzamento del merito tecnico dei progetti è riservato al giudizio insindacabile del detto Ministero, e perciò il concessionario non potrà pretendere risarcimenti o rimborsi per la spesa necessaria alla rinnovazione o modifica dei progetti dichiarati inammissibili.

In caso di disaccordo sui prezzi esposti nei progetti, la definizione delle relative controversie sarà demandata inappellabilmente ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il presidente stesso esaminerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine da lui fissato.

Art. 7.

Nel decreto di approvazione dei singoli progetti esecutivi, il Ministero dei lavori pubblici determinerà l'importo dei contributi nel modo e nella misura prevista dalle leggi vigenti, e stabilirà i termini per il compimento dei lavori, determinando i casi di decadenza della concessione delle opere.

Lo Stato corrisponderà al concessionario, oltre al proprio contributo, anche quello a carico della Provincia e dei proprietari interessati, salvo rivalsa nei modi di legge.

La quota a carico dei proprietari sarà aumentata del contributo supplementare previsto dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, nella misura che resta fin d'ora determinata nel 10 per cento, senza che occorra alcun accertamento della plusvalenza prodotta dalla bonifica.

La somma così dovuta sarà pagata in 30 annualità anticipate, comprensive di capitale ed interesse, a' termini delle disposizioni vigenti, con decorrenza dai collaudi parziali e generali delle opere.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà imporre il rinvio dell'esecuzione dei lavori e la limitazione del loro sviluppo quando sia richiesto dalla necessità di contenere la spesa a carico dello Stato nei limiti delle autorizzazioni e degli stanziamenti di bilancio.

Nessun indennizzo potrà essere preteso dal concessionario per danni dipendenti dall'esercizio di tale facoltà.

Art. 8.

Entro quattro mesi dall'approvazione della presente convenzione, anche se non sia ancora approntato il piano di massima dell'intera bonifica l'ingegnere Conti-Vecchi presenterà per l'approvazione ai termini del precedente articolo:

1° il piano generale di bonifica della zona centrale mediante l'impianto di una salina;

2° il progetto o i progetti esecutivi del primo lotto dei lavori di bonifica idraulica comprendenti:

a) l'opera per la nuova foce alla Scafa o per il viadotto della strada provinciale.

b) il canale centrale da scavare nello stagno dalla Scafa all'altezza di Punta Corru;

c) due canali minori diramantisi dal precedente verso l'insenatura ad est della penisola di Sant'Ungroni e verso quella ad est della costa di Beronaggius;

d) i terrapieni occorrenti all'isolamento della zona centrale dello stagno a ponente ed a levante dell'isola di San Figu' Monica a sud di Santa Illetta e dentro il ramo di stagno della Maddalena a nord di Ponte Nuovo.

L'approvazione del piano generale della salina è limitata ai soli effetti di delimitare la zona dello stagno concessa in uso e di verificare se corrisponda ai fini del bonificamento igienico della località, esclusa ogni assegnazione di contributi per bonifica in aggiunta a quello prestabilito in un milione, con l'art. 3.

Art. 9.

Al concessionario delle opere di bonifica si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1256.

Art. 10.

Le opere tutte relative all'esecuzione della bonifica ed alla costruzione degli impianti industriali e quelle conseguenti ed accessorie per l'esercizio degli impianti medesimi, sono dichiarate di pubblica utilità e le indennità per le occorrenti espropriazioni saranno determinate a norma dell'art. 58 del testo unico 10 novembre 1904, n. 844.

Le opere stesse sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 26 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Art. 11.

Al termine dell'utenza di cui all'art. 1 e nel caso di rinunzia e decadenza della concessione d'uso dello stagno, questo tornerà nell'immediato possesso dello Stato, il quale acquisterà, senza obbligo di corrispettivo, la proprietà degli edifici, macchinari, ed in generale, di quanto concerne la salina e il connesso impianto industriale, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Il Ministero delle finanze, di concerto con quelli dell'industria e commercio e dei lavori pubblici, potrà nell'ultimo decennio di durata dell'utenza, ordinare, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio, ai termini dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, la manutenzione delle opere che sia ritenuta necessaria al loro regolare funzionamento.

Art. 12.

I diritti e le facoltà derivanti dalla presente convenzione non possono essere ceduti a terzi senza il consenso del Governo.

Art. 13.

Qualora l'ing. Conti-Vecchi non intraprenda i lavori di trasformazione industriale dello stagno nel termine previsto dall'articolo 5 ovvero, iniziatili, li interrompa per oltre un anno, ovvero sospenda per lo stesso termine l'esercizio dell'impianto industriale, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione d'uso dello stagno.

Parimenti potrà essere dichiarato decaduto qualora non ottemperi agli altri obblighi imposti dalla presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza, oltre le conseguenze di cui a precedente articolo 11, importa la perdita di ogni diritto al contributo complessivo di L. 2.500.000, qualora debba ancora essere corrisposto.

Art. 14.

Il concessionario non potrà vantare alcun diritto per la creazione a suo favore di monopoli di vendita in Sardegna, nè avrà ragione alcuna di indennizzo se il monopolio dei sali manterrà il prezzo di vendita del sale alla popolazione ed alle tonnare quale è attualmente o comunque lo modificherà.

Art. 15.

La presente convenzione, da registrarsi col diritto fisso di L. 3,

non sarà obbligatoria per lo Stato fino a che non sarà stata pubblicata la legge di approvazione.

E richiesto io capo sezione ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce ed in presenza delle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di sei fogli di carta bollata scritti su facciate venti e righe sette della ventunesima da persona di mia fiducia e contiene una delega su foglietti uno dattilografato su facciate una.

Il rappresentante il Ministero dei lavori pubblici:
Carlo Petrocchi fu Policarpo.
Il concessionario:
ing. Luigi Conti-Vecchi fu Ignazio.
Il capo sezione delegato ai contratti:
Pio Cerruti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle finanze
SOLERI.
Il ministro dell'industria e il commercio
BELOTTI.

Regio decreto 7 agosto 1921, n. 1191, *che autorizza la Camera di commercio e industria di Cosenza ad imporre la tassa camerale.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. CXXVI (parte supplementare), che autorizza la Camera di commercio e industria di Cosenza a imporre una tassa sui redditi di natura commerciale e industriale del distretto camerale;

Viste le deliberazioni della predetta Camera 22 dicembre 1920 e 11 giugno 1921 concernenti la proposta di una nuova tariffa delle tasse camerali per soddisfare alle esigenze del bilancio camerale;

Udito il parere del Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Cosenza è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti industrie e commerci nel proprio distretto in conformità della seguente tabella.

Art. 2.

Il R. decreto 19 aprile 1907, n. CXXVI, è abrogato.

Num. delle categorie	Categoria di reddito imponibile				Quota massima della tassa per categoria	
	Redditi fino a		. . . L.	200		esenti
1	»	da L.	201	a L. 300	L.	3
2	»	»	301	» 450	»	5
3	»	»	451	» 650	»	8
4	»	»	651	» 900	»	12
5	»	»	901	» 1,200	»	18
6	»	»	1,201	» 1,600	»	25
7	»	»	1,601	» 2,200	»	35
8	»	»	2,201	» 3,000	»	50
9	»	»	3,001	» 4,000	»	70
10	»	»	4,001	» 5,500	»	95
11	»	»	5,501	» 7,500	»	130
12	»	»	7,501	» 10,000	»	175
13	»	»	10,001	» 14,000	»	240
14	»	»	14,001	» 20,000	»	340
15	»	»	20,001	» 28,000	»	480
16	»	»	28,001	» 38,000	»	660
17	»	oltre		» 38,000	»	900

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 7 agosto 1921, n. 1198, *che modifica la tabella per l'applicazione della tassa camerale dovuta alla Camera di commercio di Chieti.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto 3 maggio 1914, n. 514, che autorizza la Camera di commercio ed industria di Chieti ad imporre e riscuotere un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto della Camera stessa;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, e il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni del Consiglio della Camera predetta, in data 16 gennaio 1920 e 1° marzo 1921;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio e quello del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del predetto R. decreto 3 maggio 1914, numero 514, è sostituito dal seguente:

« La tassa verrà ripartita fra i contribuenti divisi a seconda dell'importanza dei loro redditi commerciali e industriali, desunti dai ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile (categoria *B*) e *C*) gruppo 26) in quindici categorie, nella *misura massima* fissata dalla tabella seguente;

Categoria	Redditi definitivi dipendenti da attività commerciali e industriali	Quota annua massima di tassa camerale per ciascuna categoria
1	da L. 600 a L. 799	L. 5
2	» 800 » 999	» 10
3	» 1,000 » 1,499	» 25
4	» 1,500 » 2,999	» 50
5	» 3,000 » 4,999	» 80
6	» 5,000 » 6,999	» 130
7	» 7,000 » 9,999	» 200
8	» 10,000 » 14,999	» 300
9	» 15,000 » 19,999	» 450
10	» 20,000 » 29,999	» 700
11	» 30,000 » 49,999	» 1,000
12	» 50.000 » 74,999	» 1,500
13	» 75,000 » 99,999	» 2,000
14	» 100,000 » 149,999	» 3,000
15	» 150,000 in poi	» 5,000

Sono esenti da imposta i redditi definitivi dipendenti da attività commerciali e industriali inferiori a L. 600.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

R. decreto 9 giugno 1921 n 1213, *che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 600, del 25 marzo 1917, col quale furono approvate le norme relative all'esercizio del diritto di preda durante la guerra;

Visto l'articolo 3 del R. decreto n. 1389 in data 30 settembre 1920, relativo al passaggio allo stato di pace;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine prefissato dall'art. 72 del citato decreto Luogotenenziale n. 600, del 25 maggio 1917;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto Luogotenenziale n. 600, del 25 marzo 1917, avranno effetto fino a nove mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — SFORZA — ROSSI — FERA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 2 giugno 1921 n 1211, *che estende al Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, le disposizioni del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1683.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Veduto il Nostro decreto 7 novembre 1920, n. 1683, che autorizza l'emissione di mandati di anticipazione a favore dell'economo cassiere del Ministero della pubblica istruzione sul capitolo, per le indennità, le diarie ed i gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di estendere le norme del su richiamato Nostro decreto 7 novembre 1920, n. 1683 al pagamento dei gettoni di presenza delle diarie e delle indennità spettanti ai membri del Consiglio superiore di antichità e belle arti e della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1683, è estesa alle indennità, alle diarie e ai gettoni di presenza spettanti ai membri del Consiglio superiore di antichità e belle arti e della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.

Art. 2.

La liquidazione delle indennità, delle diarie e dei gettoni di presenza di cui al precedente articolo sarà fatta per ciascuna sezione del Consiglio superiore di antichità e belle arti e della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica dal rispettivo segretario, che firmerà i relativi ordini di pagamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1192. Regio decreto 7 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Ente autonomo denominato « Istituto per le case popolari in Arezzo » viene eretto in Ente morale e viene approvato lo statuto organico relativo.

N. 1193. Regio decreto 7 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto case popolari empolese, con sede in Empoli, viene eretto in Ente morale e viene approvato lo statuto organico relativo.

N. 1194. Regio decreto 7 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 1195. Regio decreto 7 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Velletri.

N. 1196. Regio decreto 7 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio di Livorno.

N. 1197. Regio decreto 11 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si approva il nuovo statuto della Società di previdenza fra gli artisti drammatici « Tommaso Salvini », con sede in Roma.

N. 1199. Regio decreto 2 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione, 7 gennaio 1921, della Giunta municipale di Stresa (Novara) relativa alla modificazione dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

N. 1200. Regio decreto 2 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Cernobbio (Como), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1201. Regio decreto 11 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il « Fondo di previdenza per il personale della Banca commerciale italiana », con sede in Milano, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 1202. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Montefiascone (Roma) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1203. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Soriano nel Cimino (Roma), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.